

REPERTORIO N.52.215

RACCOLTA N.12.840

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Reg.to ad Arezzo
Il 01/11/06
N° 3116
Vol. 39

L'anno duemilasei, il giorno diciassette, del mese di novembre, in Arezzo, via Petrarca n. 9;

17 novembre 2006

Avanti a me, dottor MAURIZIO LICENZIATI, notaio in MONTE S. SAVINO, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Arezzo, assistito dai testi:

- NOVELLI ELISA, nata ad Arezzo il 24 agosto 1978 ed ivi residente v. Alfieri n.10;
- ARCANGIOLI PIERANGELO, nato ad Arezzo il 07 ottobre 1957, ivi residente v.Sgricci n.3; sono presenti i signori:
- BERTOCCI BARBARA nata a Arezzo il 13 ottobre 1951 e residente ad Arezzo in Loc. Quarata n. 363/a, codice fiscale: BRT BBR 51R53 A390W;
- IACOMONI PIERO nato a Monte San Savino il 26 giugno 1944 e residente ad Arezzo in loc. Quarata n. 363/A, codice fiscale: CMN PRI 44H26 F628A.

Detti comparenti della cui identità personale io notaio sono certo conven-gono e stipulano quanto segue, alla presenza dei testimoni:

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

È costituita dai signori IACOMONI PIERO e BERTOCCI BARBARA ai sensi degli artt. 12 e segg. C.C. la "FONDAZIONE MONNALISA" - ON-LUS avente sede in Arezzo, Corso Italia, n.75.

ARTICOLO 2 - SCOPO

La Fondazione Monnalisa ha per oggetto la promozione di comunità re-sponsabili e sostenibili, cioè territori/sistemi glo-cali (luoghi nei quali si valorizza la specificità territoriale pur agendo in un contesto di globaliz-zazione) capaci di elaborare e realizzare piani di sviluppo che coniugano perfettamente crescita, sostenibilità, etica, partecipazione, solidarietà e sussidiarietà.

La Fondazione Monnalisa persegue le proprie finalità di interesse collet-tivo e solidarietà sociale operando in ambito sociale - economico - ambientale - culturale - formativo;

- . Promuove modelli di "governance" (governo a gestione partecipata) in-novativi di "Welfare" (sistema di protezione sociale) di Comunità: MIX (di attori - politiche - strumenti) e di PROMOZIONE (non assistenziale);
- . Promuove e realizza sistemi integrati di servizi alla persona capaci di migliorare la qualità di vita delle comunità;
- . Promuove lo sviluppo della cultura d'impresa nel pubblico, nel privato for profit (per profitto) e nel privato non profit (senza profitto);
- . Promuove partnerchip tra profit, non profit e pubblico e modelli di RS Territoriale;
- . Sostiene e stimola una imprenditorialità solidale ed efficiente ed indiriz-za l'attività economica secondo criteri etici;
- . Promuove piani di sviluppo "umani" e "sostenibili" di sistemi locali;
- . Promuove politiche di rete e attua logiche di governance partecipata del

territorio;

- . Promuove il principio della sussidiarietà (afferma il primato della persona, impegno a valorizzare l'uomo ed i suoi talenti, a educare la persona alla libertà di scelta ed alla responsabilità, a porre al centro dei processi di creazione di valore la persona e la comunità);
- . Promuove l'integrazione tra politiche sociali, ambientali ed economiche;
- . Promuove ed attua nuovi modelli di governance e sostenibilità in ambito ambientale, territoriale e culturale;
- . Elabora ed implementa strategia di "fund raising" (ricerca di fondi) a livello nazionale ed internazionale finalizzate allo sviluppo territoriale.

ARTICOLO 3 - AMMINISTRAZIONE

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che i Componenti qui mi esibiscono e che si allega al presente Atto sotto la lettera "A", previa lettura datane da me notaio ai medesimi.

A comporre il primo organo amministrativo, formato da cinque membri, vengono nominati i signori BERTOCCI BARBARA (Presidente), IACOMONI PIERO (Vice Presidente), IACOMONI DILETTA nata a Arezzo il 29 marzo 1973 e residente a Cortona in Località Case Sparse Burcinella n.88, codice fiscale: CMN DTT 73C69 A390M (consigliere); IACOMONI DIMITRI nato ad Arezzo il 10 giugno 1974 e residente a Cortona in Località Case Sparse Burcinella n.88, codice fiscale: CMN DTR 74H10 A390Y (consigliere); BASAGNI GIOVANNI nato a Bibbiena il 17 luglio 1947, ivi residente v.Fornale 3, C.F.: BSG GNN 47L17 A851E (consigliere).

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i fondatori assegnano alla stessa, destinandola ad essa in dotazione, l'ammontare di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) mediante assegno circolare emesso dalla Unicredit Banca, sede di Corso Italia Arezzo, in data odierna, serie e n.ro D7.202.712.556 00.

Ottenuta l'iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche, l'Ente assegnatario entrerà nel possesso e nel godimento di tali beni e ciò per tutti i conseguenti diritti ed oneri.

ARTICOLO 5 - PERSONALITA' GIURIDICA

Dichiarano espressamente i signori IACOMONI PIERO e BERTOCCI BARBARA che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione dell'iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche, ai fini del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione medesima e quindi riservandosi pure di apportare al presente atto e allo statuto allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti Autorità.

ARTICOLO 6 - SPESE

Spese, imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono assunte dai Fondatori.

Tale atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 11-bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131; l'atto stesso, le relative copie conformi e formalità conseguenti sono inol-

tre esenti da imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'art. 27-bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.



I comparenti danno infine atto di essere stati da me notaio informati ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di voler consentire, come autorizzano, l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto ai comparenti che l'hanno approvato, con le postille, alla presenza dei testimoni. E' scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e in parte manoscritto da me notaio su quattro pagine di due fogli e quanto fin qui della quinta del terzo foglio.

Barbara Bertocci - Piero Iacomoni - Elisa Novelli teste - Pierangelo Arcangioli teste - Maurizio Licenziati notaio.

Copia conforme all'originale

Uso SOE - 01/12/05
Monte San Savino,

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.12.840 DI RACCOLTA

STATUTO

FONDAZIONE MONNALISA ONLUS

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Monnalisa". La Fondazione e' persona giuridica di diritto privato, senza fine di lucro (non profit), dotata di piena capacita' e piena autonomia statutaria e gestionale. Essa e' disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto.

La Fondazione ha durata illimitata.

La sua sede legale e' posta in Arezzo, Corso Italia n.75.

Sedi operative, delegazioni e uffici potranno essere istituiti in Italia ed all'estero.

ARTICOLO II - SCOPO

La Fondazione Monnalisa ha per oggetto la promozione di comunità responsabili e sostenibili, cioè territori / sistemi locali (luoghi nei quali si valorizza la specificità territoriale pur agendo in un contesto di globalizzazione) capaci di elaborare e realizzare piani di sviluppo che coniugano perfettamente crescita, sostenibilità, etica, partecipazione, solidarietà e sussidiarietà.

La Fondazione Monnalisa persegue le proprie finalità d'interesse collettivo e solidarietà sociale operando in ambito sociale - economico - ambientale - culturale - formativo

. Promuove modelli di governance innovativi di Welfare di Comunità: MIX (di attori - politiche - strumenti) e di PROMOZIONE (non assistenziale);

. Promuove e realizza sistemi integrati di servizi alla persona capaci di migliorare la qualità di vita delle comunità;

. Promuove lo sviluppo della cultura d'impresa nel pubblico, nel privato for profit e nel privato non profit;

. Promuove partnership tra profit, non profit e pubblico e modelli di RS Territoriale

. Sostiene e stimola una imprenditorialità solidale ed efficiente ed indirizza l'attività economica secondo criteri etici

. Promuove piani di sviluppo "umani" e "sostenibili" di sistemi locali

. Promuove politiche di rete e attua logiche di governance partecipata del territorio

. Promuove il principio della sussidiarietà (affermazione del primato della persona, impegno a valorizzare l'uomo ed i suoi talenti, a educare la persona alla libertà di scelta ed alla responsabilità, a porre al centro dei processi di creazione di valore la persona e la comunità)

. Promuove l'integrazione tra politiche sociali, ambientali ed economiche

. Promuove ed attua nuovi modelli di governance e sostenibilità in ambito ambientale, territoriale e culturale

. Elabora ed implementa strategia di fund raising a livello nazio-

nale ed internazionale finalizzate allo sviluppo territoriale

ARTICOLO III - ATTIVITÀ

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale nazionale e può effettuare anche interventi di rilievo internazionale.

La Fondazione persegue le proprie finalità operando prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative.

La Fondazione promuove inoltre propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni, ivi comprese quelle da essa direttamente costituite.

La Fondazione può organizzare, promuovere e sostenere manifestazioni ed eventi culturali e artistici, convegni, seminari di studio, progetti di ricerca, iniziative formative, mostre e quanto altro possa contribuire al raggiungimento del proprio scopo sociale compreso l'istituzione di premi di laurea, borse di studio e l'organizzazione di stage formativi, di corsi didattici, anche tecnico-professionali, o di cooperazione e scambio culturale a livello internazionale

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento di attività.

La Fondazione può inoltre svolgere, nei limiti stabiliti dalla legge, ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare e immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Per il migliore raggiungimento dei propri scopi la Fondazione può, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in affitto beni immobili, fare contratti e/o accordi con altri soggetti privati e pubblici.

La Fondazione può svolgere direttamente attività accessorie o connesse ai fini istituzionali anche di natura commerciale (es. servizi di consulenza a favore di terzi, attinenti l'oggetto degli scopi perseguiti) con contabilità separata ovvero istituire o partecipare a società di capitali o a enti diversi da società che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

Patrimonio e gestione

TITOLO II - PATRIMONIO E GESTIONE

ARTICOLO IV - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni oggetto di dotazione da parte del Fondatore e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Il Patrimonio si incrementa per effetto di:

- apporti in denaro e in beni mobili e immobili effettuati dal Fondatore successivamente alla costituzione;
- lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento del patrimonio;
- da contributi dell'Unione Europea, dello Stato e di altri Enti e Organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati;
- avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio.

In particolare la Fondazione potrà accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da leggi internazionali, comunitarie, statali e regionali. Terzi potranno effettuare erogazioni (sotto forma di sponsorizzazioni, prestazioni di servizi, ecc.), per consentire la realizzazione di iniziative di cui la Fondazione si sia fatta promotrice, anche senza incremento del patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.

ARTICOLO V - ENTRATE

La Fondazione svolge la propria attività con:

- a) i redditi del patrimonio;
- b) i contributi del Fondatore;
- c) i contributi e le assegnazioni di soggetti privati, italiani e stranieri;
- d) ogni altra donazione che non sia espressamente destinata a patrimonio;
- e) altre entrate derivanti da attività strumentali accessorie o connesse all'attività istituzionale.

ARTICOLO VI - CRITERI DI GESTIONE

Le attività della Fondazione sono svolte in conformità agli scopi istituzionali con criteri di efficienza nella utilizzazione delle risorse e di efficacia negli interventi.

Le attività della Fondazione sono improntate alla massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che ad essa contribuiscono e di tutti i cittadini.

La Fondazione promuove la redazione di un documento di programmazione delle proprie attività.

La Fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare, anche indirettamente, quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

TITOLO III - ASSETTO ORGANIZZATIVO

ARTICOLO VII - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO VIII - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta dal Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (TRE) a 5 (CINQUE) membri nominati dai Fondatori o in loro assenza o impedimento dal Consiglio di Amministrazione uscente. Il primo consiglio viene nominato dai Fondatori e i successivi da questi o loro discendenti in ordine di grado.

Allo scopo di dare rappresentanza anche a sostenitori, il numero degli Amministratori potrà essere aumentato fino a 9 (nove) mediante cooptazione di nuovi Amministratori da parte del Consiglio di Amministrazione, che al riguardo delibererà con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri (tra cui necessariamente quelli dei Fondatori).

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La carica di Presidente e di Vice Presidente spetterà di diritto, vita loro durante, ai fondatori BERTOCCHI BARBARA e IACOMONI PIERO i quali potranno in ogni momento rinunciarvi.

Avranno comunque diritto di succedergli, nelle medesime cariche, i loro discendenti in ordine di grado e, a parità di grado, in ordine di età, purchè maggiorenni, salvo ovviamente il potere per tali soggetti di rinunciare alla carica.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo, dovesse venir meno l'originario Presidente, gli succederà l'originario vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vicepresidente (salvo quanto sopra previsto per i Fondatori e i loro discendenti) durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e più precisamente fino alla approvazione del rendiconto annuale relativo al terzo esercizio del loro mandato. Anche gli Amministratori nominati per cooptazione scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Tutti gli Amministratori sono rieleggibili.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dai Fondatori, così come dagli stessi verranno nominati i nuovi consiglieri (in caso di loro assenza o impedimento provvederà alla nomina il Consiglio di Amministrazione).

Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire un'indennità annuale ai componenti oltre al rimborso delle spese sostenute in esecuzione dell'incarico affidato loro.

ARTICOLO IX - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio può delegare al Segretario Generale i propri poteri di ordinaria amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge.

Non possono essere delegate e spettano al Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina tra i propri membri del Presidente e del Vicepresidente;
- b) la nomina del Segretario Generale e la definizione della sua remunerazione;

- c) l'approvazione delle direttive generali che disciplinano le erogazioni, le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- d) l'approvazione del programma annuale di attività della Fondazione;
- e) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- f) l'approvazione di regolamenti interni;
- g) le delibere concernenti le modifiche del presente Statuto;

h) le delibere in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre:

- costituire un Comitato di Gestione, su proposta del Segretario Generale, con il compito di supportare e coadiuvare quest'ultimo nella gestione delle attività, delle erogazioni e dei progetti;
- costituire un Comitato Scientifico composto da membri scelti fra qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico, culturale e della società civile nazionale e internazionale con il compito di fornire pareri e formulare proposte in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione.

ARTICOLO X - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno due consiglieri. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione a mezzo lettera, telegramma, fax, e-mail o altro strumento telematico che ne attesti la ricezione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante gli stessi mezzi almeno ventiquattro ore prima la data prevista per la riunione.

Nella convocazione dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vice-presidente.

Le sedute possono svolgersi per audio o videoconferenza a condizione che Presidente e Segretario Generale si trovino nel medesimo luogo e che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti e documenti utilizzati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario Generale, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Le delibere riguardanti le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono valide con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

I processi verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale e sono riportati in apposito registro.

ARTICOLO XI - PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione anche in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne assicura il corretto ed efficace funzionamento.

Il presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e di dare mandato per comparire in giudizio. Può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati

atti o categorie di atti.

In casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili per legge. I provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

La firma del Vicepresidente fa piena fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO XII - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre esercizi e può essere riconfermato.

Egli si occupa:

- della preparazione della proposta dei programmi di attività della Fondazione e della loro presentazione al Consiglio di Amministrazione, nonché del successivo controllo dei risultati;
- dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- della predisposizione della proposta di bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione; dirige e coordina le attività, gli uffici della Fondazione ed il relativo personale.

Al Segretario Generale potrà essere attribuita per determinati atti o categoria di atti la rappresentanza della Fondazione mediante apposite procure firmate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa conforme delibera dello stesso.

Nell'ambito delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale può proporre la costituzione di un Comitato di Gestione che può essere composto da dipendenti della Fondazione e/o dipendenti del gruppo Monnalisa e/o collaboratori esterni. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Fondazione senza diritto di voto e ne cura la stesura dei verbali.

ARTICOLO XIII - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della Fondazione. Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con quello di Consigliere. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e vengono scelti tra persone aventi requisiti di imparzialità e competenza, seppur non obbligatoriamente tra gli iscritti ad albi o registri, salvo il disposto dall'art. 20 bis, comma 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il Presidente del Collegio è nominato dagli stessi Revisori.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il rimborso delle spese valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo decide sul compenso spettante ai revisori.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Revisore effettivo, su-

bentra il Revisore supplente più anziano in età. Il Revisore supplente dura in carica fino a nomina del nuovo Revisore effettivo da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola ma senza diritto di voto. Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro.

Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente può anche nominare una società di revisione esterna che svolga l'attività di controllo contabile.

ARTICOLO XIV - FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Il Collegio dei Revisori è presieduto da un presidente eletto tra i suoi membri dagli stessi.

Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il Collegio dei Revisori deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, verificare l'amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili. Deve riunirsi collegialmente almeno ogni tre mesi per accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà o ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione di accompagnamento al bilancio.

I Revisori devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Essi possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinate azioni.

TITOLO IV - BILANCIO E NORME FINALI

ARTICOLO XV - BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere e approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente nel quale dovrà essere rappresentata adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione ai sensi di legge.

Il bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Revisori almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'approvazione. Il Collegio esprime le proprie osservazioni in una relazione da redigersi entro i 15 (quindici) giorni successivi. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione illustrativa ed alla relazione del Collegio dei Revisori, deve restare depositato presso la sede della Fondazione nei 15 (quindici) giorni che precedono e seguono l'approva-

zione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo

ARTICOLO XVI - LIBRI DELLA FONDAZIONE

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito libro, in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente, o in caso di assenza, dal Vicepresidente, e dal Segretario Generale. I verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori e dei suoi membri devono essere trascritti su apposito libro.

La Fondazione tiene, inoltre, i libri prescritti dalla legge, con particolare riferimento all'obbligo degli adempimenti contabili disposti dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO XVII - AVANZI DI GESTIONE

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima unitaria struttura. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ARTICOLO XVIII - ESTINZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad altro ente senza scopo di lucro che persegue finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo le vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO XIX - CLAUSOLA FINALE


Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi o regolamenti vigenti in materia.

Piero Iacomoni - Barbara Bertocci - Elisa Novelli teste - Pierangelo Arcangioli teste - Maurizio Licenziati notaio.

Copia conforme all'originale

Usò Allegato

Monte San Savino, 17.11.2006

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature. The signature is written in a cursive style and extends across the right side of the stamp.